



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Direttiva n. 10/2024

Al Questore- Parma
Al Comandante Provinciale CC - Parma
Al Comandante Provinciale GdF - Parma
Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
anche per la comunicazione agli Uffici rispettivamente dipendenti

Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
Al Comandante del NAS-CC Parma
Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
Al Responsabile dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma/Reggio Emilia - Parma
Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE
Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
Al Comandante della Polizia Locale - Parma
Al Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano,
Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore
Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione
Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano de' Melegari,
Varsi

e, per conoscenza

Al Direttore A.R.P.A.E. - Parma
Al Direttore dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)-
Bologna

ed altresì, per opportuna conoscenza, ai Sigg.
Presidente del Tribunale di Parma (anche per l'eventuale comunicazione ai Giudici)
Presidente del C.O.A. – Presidente della Camera Penale - Parma
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello -Bologna

Ai Magistrati (togati ed onorari) – Sede

Oggetto: art. 255, comma 1, decreto legislativo 152/2006 (Abbandono di rifiuti), come modificato
dall'art. 6-ter, comma 1, Legge 9 ottobre 2023, n. 137 – Linee guida operative



Sommario

Sommario	2
PREMESSA.....	3
PARTE PRIMA - ART. 255, COMMA 1 – STRUTTURA DEL REATO – DEFINIZIONE DI “RIFIUTO”	3
PARTE SECONDA - ART. 255, COMMA 1 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 192, COMMI 1 E 2 – “ABBANDONO DI RIFIUTI” E “DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI”	4
2/a) - <i>Abbandono di rifiuti</i>	5
2/b) - <i>Deposito incontrollato</i>	5
2/c) - <i>Immissione</i>	5
PARTE TERZA - ART. 255, COMMA 1 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 226, COMMA 2	5
PARTE QUARTA - ART. 255, COMMA 1 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 231, COMMI 1 E 2	7
4/a) - <i>Gli artt. 3, 5 e 13 del decreto legislativo 209/2003</i>	7
4/b) - <i>L’art. 231 del decreto legislativo 152/2006</i>	8
PARTE QUINTA - RAPPORTO TRA ART. 255, COMMA 1 ED ART. 256, COMMA 2	8
PARTE SESTA - RAPPORTI TRA L’ART. 255, COMMA 1, D. LGS 152/2006 ED ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE – IL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ	10
6/a) - <i>Art. 15 del Codice della strada - Artt. 232-bis e 232-ter del Codice dell’ambiente</i>	10
6/b) - <i>Art. 255, comma 1, e sistema sanzionatorio dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)</i>	12
<i>Conclusioni - L’effettività portata dell’art. 255, comma 1.</i>	13
PARTE SETTIMA - ULTERIORI PROFILI PROBLEMATICI	14
7/a) - <i>Art. 255, comma 1 e Legge regionale Emilia-Romagna n. 8/94 in tema di caccia</i>	14
7/b) - <i>Abbandoni di rifiuti avvenuti prima dell’entrata in vigore della nuova normativa</i>	14
7/c) - <i>Sottoposizione del rifiuto a sequestro</i>	15
7/d) - <i>Procedura per l’estinzione delle contravvenzioni (artt. 318-bis e segg. Codice dell’ambiente)</i>	15
7/e) - <i>Segnalazione di abbandoni di rifiuti provenienti da pubblici ufficiali non aventi la qualifica di Polizia giudiziaria</i>	17
PARTE OTTAVA - LINEE GUIDA OPERATIVE	18
8/a) - <i>Abbandono di rifiuti, deposito incontrollato di rifiuti, immissione di rifiuti</i>	18
8/b) - <i>Imballaggi</i>	18
8/c) - <i>Veicoli fuori uso</i>	18
8/d) - <i>Sequestri</i>	19
8/e) - <i>Procedura di estinzione delle contravvenzioni (artt. 318-bis e segg. codice dell’ambiente)</i>	19
8/f) - <i>Segnalazione di abbandoni di rifiuti provenienti da pubblici ufficiali non aventi la qualifica di Polizia giudiziaria</i>	19



Premessa

La modifica dell'art. 255, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (d'ora in poi *Codice dell'ambiente*) da parte della legge 9 ottobre 2023, n. 137¹ ha formato oggetto della direttiva n. 18/2023 dell'11.10.2023, capitolo 4), punti A) e B), ai quali si fa preliminare rinvio.

Sono pervenute, nel frattempo, richieste di chiarimenti da parte di alcuni organi di Polizia giudiziaria interessati alla concreta applicazione della nuova normativa², per cui è apparso necessario -all'esito dei necessari approfondimenti e previa verifica di direttive adottate da altre Procure- intervenire con una lettura più sistematica.

Mediante l'art. 6-ter del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105³, vi è stata la modifica dell'art. 255, comma 1, d. lgs 152/2006 (*abbandono di rifiuti*), trasformato da *violazione amministrativa* in reato, punito con l'ammenda da € 1.000 ad € 10.000 (ed aumento sino al doppio nel caso si tratti di *rifiuti pericolosi*), laddove in precedenza la medesima condotta era punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000 euro (con aumento fino al doppio in caso di *rifiuti pericolosi*).

Parte prima - Art. 255, comma 1 – Struttura del reato – Definizione di “rifiuto”

L'art. 255, comma 1, d. lgs 152/2006, è così formulato:

“Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito...”

Affinchè si abbia il reato, occorre che le condotte siano in violazione di una delle tre norme stesse, ovvero:

- art. 192, c. 1 e 2 (che vieta l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee);
- art. 226 c. 2 (che vieta l'immissione di taluni imballaggi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani);
- art. 231, c. 1 e 2 (in materia di demolizione di veicoli fuori uso).

Prima di andare oltre, è opportuno focalizzare l'attenzione sui concetti di *rifiuto* e di *rifiuto pericoloso*, in quanto è in base a questa distinzione che varia l'ammontare della pena.

La definizione di questi due concetti viene offerta dall'art. 183 del decreto legislativo 152/2006, secondo cui:

- per *rifiuto* si intende *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”*;
- per *rifiuto pericoloso* si intende *“rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto”*, ovvero (le qualità di seguito elencate si trovano nel richiamato allegato “I”, che contiene -per ciascuna di esse- la definizione che viene riportata in

¹ Trattasi della legge che ha convertito il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 23 in tema di *“Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale di magistratura e della pubblica amministrazione”*.

² Trattasi della Polizia Locale di Parma e del Comando Gruppo di Parma dei Carabinieri Forestale.

³ Il decreto-legge è stato introdotto dalla legge di conversione n. 137/2023 relativamente alla materia dei *“reati ambientali e responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato”*.



nota) esplosivo ⁴, comburente ⁵, facilmente infiammabile ⁶, infiammabile ⁷, irritante ⁸, nocivo ⁹, tossico ¹⁰, cancerogeno ¹¹, corrosivo ¹², infettivo ¹³, tossico per la riproduzione ¹⁴, mutageno ¹⁵; ed altresì rifiuti che (a contatto con l'acqua, l'aria o un acido) sprigionano un gas tossico o molto tossico; sensibilizzanti ¹⁶, ecotossico ¹⁷, rifiuto suscettibile -dopo l'eliminazione- a dare origine ad altra sostanza ¹⁸.

ooooo

Di seguito si passa ad esaminare l'art. 255, comma 1, in relazione a ciascuna delle tre norme necessarie perché il reato venga ad esistenza.

Sarà poi affrontata la differenza tra l'art. 255, comma 1 e l'art. 256, comma 2.

Parte seconda- Art. 255, comma 1 per violazione dell'art. 192, commi 1 e 2 – “Abbandono di rifiuti” e “Deposito incontrollato di rifiuti”

L'art. 192, commi 1 e 2, recita testualmente:

“Art. 192 (divieto di abbandono)

1. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
2. *È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. (...)*”.

⁴ Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.

⁵ «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica

⁶ «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose.

⁷ «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C.

⁸ «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria.

⁹ «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata.

¹⁰ «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte.

¹¹ «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza.

¹² «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva.

¹³ «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

¹⁴ «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza.

¹⁵ «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza.

¹⁶ «Sensibilizzanti»: sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici.

¹⁷ «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

¹⁸ Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.



Occorre dunque esaminare il significato delle tre condotte richiamate in detto articolo ¹⁹.

2/a) - Abbandono di rifiuti

“*Abbandono di rifiuti*” è la generica definizione che riguarda il singolo abbandono in un’area a questo non autorizzata.

Perché ci sia *abbandono*, è necessario che vi sia occasionalità dell’evento e non *sistematicità*, in quanto, in tale ultimo caso, ci sarebbe deposito permanente, definitivo e incontrollato, ovvero una discarica con il conseguente danno grave per l’ambiente ²⁰.

2/b) - Deposito incontrollato

Il *deposito incontrollato* di rifiuti previsto all’art. 192 prende in considerazione l’attività di chi si disfa di un modesto cumulo di rifiuti mediante il suo deposito o il suo abbandono in un’area, seppure non in modo stabile, ma con condotte occasionali ed episodiche ²¹; esso può essere commesso dal privato (ed oggi integra gli estremi del reato di cui all’art. 255, comma 1) o dal titolare di impresa e responsabile di ente (nel qual caso si configura il reato di cui all’art. 256, comma 2).

Il *deposito incontrollato* riguarda dunque l’accumulo di rifiuti in quantità e in tempo molto limitati e differisce dal *deposito temporaneo* di rifiuti, che è prodromico rispetto alla gestione e che non richiede autorizzazione se effettuato con l’osservanza delle condizioni e delle prescrizioni stabilite dal combinato disposto dall’art. 183 e dall’art. 185 bis relativo al deposito temporaneo.

2/c) - Immissione

L’*immissione* consiste nell’immettere rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nel terreno o nelle acque superficiali o sotterranee.

oooo

L’applicazione pratica di tali concetti emergerà nel prosieguo, allorquando saranno trattate le differenze tra art. 255, comma 1, ed art. 256, comma 2, e si affronterà il tema del principio di specialità (infra, parte quinta e parte sesta).

Parte terza- Art. 255, comma 1 per violazione dell’art. 226, comma 2

L’art. 226, comma 2, d. lgs 152/06 recita testualmente:

Art. 226 (Divieti)

1. (...)

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal

¹⁹ Fonte: *Enciclopediaambiente.com*

²⁰ “In tema di rifiuti, l’abbandono differisce dalla discarica abusiva per la mera occasionalità, desumibile dall’unicità ed estemporaneità della condotta - che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive - e dalla quantità dei rifiuti abbandonati, mentre nella discarica abusiva la condotta o è abituale - come nel caso di plurimi conferimenti - o, pur quando consiste in un’unica azione, è comunque strutturata, ancorché grossolanamente, al fine della definitiva collocazione dei rifiuti “in loco”” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18399 del 16/03/2017 Ud. -dep. 11/04/2017- Defendant: P.M. In proc. Cotto).

²¹ “Il reato di deposito incontrollato di rifiuto si configura, infatti, quando si accerti attività di stoccaggio e smaltimento di rifiuti, dovendosi considerare tali i materiali ammassati alla rinfusa, senza autorizzazione alcuna, sull’area di cui l’imputato abbia la disponibilità” (Cass. Sez. III, sentenza n. 15593 del 24/03/2011 Ud. -dep. 19/04/2011- Defendant: Sirolesi).



commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4. (...)"

Per comprendere appieno la portata della norma, occorre partire dalla definizione dei vari tipi di **imballaggio** previsti dall'art. 218, comma 1, del d. lgs 152/2006.

Preliminarmente, per **imballaggio**, si intende *"il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo"* (art. 118, comma 1, lett. a).

Per **imballaggio primario** (detto anche *imballaggio per la vendita*) si intende *"imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore"* (art. 118, comma 1, lett. b).

In sostanza si tratta dell'imballaggio che entra in contatto diretto con il prodotto stesso, con il compito di proteggere e conservare il prodotto stesso; ad esempio: la bottiglia (per il vino), la lattina (per la bevanda gassata), la scatola di cartone ed il sacchetto-contenitore (per i cereali); e così via.

Per **imballaggio secondario** (detto anche *imballaggio multiplo*) si intende *"imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche"* (art. 118, comma 1, lett. c).

In sostanza, si tratta dell'imballaggio che in genere contiene più imballaggi primari e serve per raggruppare questi ultimi.

Nell'esempio di prima, costituisce *imballaggio secondario* la scatola di cartone che contiene le bottiglie di vino dello stesso tipo, oppure le confezioni di lattine, oppure ancora più scatole di cereali.

Per **imballaggio terziario** (detto anche *imballaggio per il trasporto*) si intende *"imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei"* (art. 118, comma 1, lett. d).

In sostanza, si tratta di imballaggio utilizzato per trasportare un numero maggiore di merci in modo sicuro fino a destinazione.

Sempre per rifarsi agli esempi di prima, costituisce *imballaggio terziario* la grossa confezione che riunisce un certo numero di scatole di cartone contenenti vino, ovvero riunisce pacchi di confezioni di lattine, ovvero ancora riunisce più scatole contenenti cereali, magari racchiuse in pellicole di plastica.

oooo

Così ricostruito il sistema degli imballaggi, è dunque vietato:

- 1) immettere nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani l'imballaggio *terziario*;
- 2) immettere nel ciclo dei rifiuti ordinari l'imballaggio *secondario* al di fuori dei canali della raccolta differenziata.

La violazione di queste disposizioni comporta l'applicazione della sanzione dell'ammenda da € 1000,00 ad € 10.000,00.



Parte quarta- Art. 255, comma 1 per violazione dell'art. 231, commi 1 e 2

L'art. 231, commi 1 e 2, d. lgs 152/06, recita testualmente:

Art. 231 (veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro. (...)"

Dalla lettura della norma appena riportata emerge dunque che i veicoli *fuori uso* sono disciplinati, in parte dal decreto legislativo 209/2003 e in parte dal decreto legislativo 152/2006; in entrambe le ipotesi, fino all'entrata in vigore della legge 137/2023 era applicabile la sanzione amministrativa in caso di violazione.

4/a) - Gli artt. 3, 5 e 13 del decreto legislativo 209/2003

Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*) contiene la definizione di *veicolo fuori uso*, inteso come "veicolo...a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a" del decreto legislativo 152/2006²².

Tenendo presente la definizione del *rifiuto* contenuta nell'art. 183 (riportata innanzi), si può concludere che *veicolo fuori uso* è quel veicolo di cui "il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".

I veicoli di cui si occupa il d. lgs 209/2003, a mente dell'art. 3, comma 1, sono i seguenti²³:

- (a) i veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente (cosiddetti veicoli M1);
- (b) i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate (cosiddetti veicoli N1);
- (c) veicoli a motore a tre ruote, con esclusione dei tricicli a motore.

L'art. 5 prevede che il veicolo destinato alla demolizione debba essere consegnato dal detentore ad un centro di raccolta oppure -qualora il detentore intenda cedere il veicolo per acquistarne un altro- possa essere consegnato al concessionario per la successiva consegna ad un centro di raccolta, previo rilascio del certificato di rottamazione.

In caso di abbandono di tal genere di veicolo fuori uso o di demolizione senza consegna ad un centro di raccolta o ad un rivenditore, l'art. 13 prevede la sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

²² Cfr. art. 1, comma 1, lett. a) e b), d. lgs 209/2003.

²³ Le tre categorie di *veicoli* si evincono dalla lettura complessiva dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs 209/2003, della direttiva n. 70/156/CEE, allegato II, parte A, del 6.2.1970, nonché dell'art. 47, comma 2, lett. b) e lett. c) del d. lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).



4/b) - L'art. 231 del decreto legislativo 152/2006

Tenuto conto del fatto che l'art. 231 d. lgs 152/2006 (il cui testo è stato innanzi riportato) si applica ai veicoli a motore ed ai rimorchi "con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209", si ricava che i veicoli che formano oggetto dell'art. 231 sono i seguenti ²⁴:

- motoveicoli;
- veicoli per il trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre il conducente;
- veicoli per il trasporto cose di massa superiore a 3,5 t.
- rimorchi;
- tricicli categoria l5;
- macchine agricole.

Analogamente a quanto previsto dal d. lgs 209/2003, l'art. 231 prevede che il proprietario di uno dei veicoli di cui innanzi, che voglia procedere alla demolizione debba consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione (comma 1) o, in alternativa, ad un concessionario per la consegna successiva ad uno dei suddetti centri, se intenda acquistarne un altro (comma 2).

Orbene, l'**abbandono** di uno di questi veicoli a motore o rimorchi, ovvero la demolizione senza la procedura indicata, è sanzionato dall'art. 255, comma 1 con l'ammenda da 1.000,00 a 10.000,00 e -qualora si tratti di rifiuto *pericoloso*- con la citata ammenda aumentata fino al doppio.

Parte quinta- Rapporto tra art. 255, comma 1 ed art. 256, comma 2

L'art. 255 comma 1 -applicabile a "*chiunque*"- fa salvo quanto disposto dal successivo articolo 256, comma 2.

Orbene, l'art. 256, comma 2, testualmente prevede che "*le pene di cui al comma 1 (ovvero: arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 € a 26.000 € in caso di rifiuti non pericolosi; arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 € a 26.000 € in caso di rifiuti pericolosi) si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2*".

Atteso che l'unica variazione del nuovo art. 255, comma 1, riguarda la sanzione (essendo rimasto immutato tutto il resto), per comprendere appieno le differenze tra le due fattispecie, è possibile rifarsi alle pronunzie della Corte di Cassazione, la quale -proprio in tema di rapporto tra tali due norme, apparentemente identiche- aveva affermato il principio secondo cui l'art. 256 era una norma in rapporto di specialità rispetto all'art. 255, in quanto, nell'art. 256, i destinatari sono solo titolari di impresa o responsabili di enti ²⁵.

Più in dettaglio, nella motivazione, la Cassazione aveva reso sostenuto che le condotte di abbandono, deposito e immissione di rifiuti -identiche nei due articoli- sono punite con la sanzione

²⁴ L'elenco viene ricavato dalla lettura comparata dell'art. 231 d lgs 152/2006 e dell'art. 47 commi 1 lett. f), g), i), e 2 Codice della strada,

²⁵ "In tema di gestione dei rifiuti, il reato cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, pur avendo in comune con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 255, comma 1, del medesimo d.lgs. le condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione, si trova con tale ultima norma in rapporto di specialità in ragione delle peculiari qualifiche soggettive rivestite dai suoi destinatari che possono essere solo i titolari di imprese o i responsabili di enti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna del legale rappresentante di una società di demolizione che aveva collocato materiale qualificabile come rifiuti in un'area adiacente al capannone adibito a luogo di rottamazione)" (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 15234 del 23/01/2020 Ud. -dep. 15/05/2020- Defendant: Lo Bartolo Maria Valentina).



amministrativa, se commesse da privati, o con la sanzione penale, se commesse dai titolari di imprese o enti ²⁶.

In definitiva, dunque, quel che differenziava (e, pertanto, differenzia tuttora) gli articoli 255, comma 1 e 256, comma 2, d. lgs 152/2006 non era la *condotta* (come detto, sovrapponibile), quanto piuttosto la *qualità soggettiva* dell'autore, con la conseguenza la sanzione penale era riservata al soggetto *qualificato* ²⁷.

Ma vi è di più.

Per la Suprema Corte non era necessario che l'impresa *indagata* svolgesse attività nel settore dei rifiuti nè che comunque svolgesse attività in maniera *continuativa*, essendo sufficiente lo svolgimento di un'attività anche occasionale ²⁸.

Più recentemente, la Suprema Corte ha statuito che il reato di cui all'art. 256, comma 2, è ravvisabile nella condotta del titolare di impresa o ente che svolga attività anche occasionale, restando escluso il reato solo quando l'abbandono o il deposito di rifiuti siano estranei all'attività, anche episodica, che potrebbe svolgere l'impresa o l'ente ²⁹.

ooooo

In definitiva, dunque, anche dopo la modifica legislativa (con la trasformazione dell'art. 255, comma 1, in reato) si può sostenere che le due norme si distinguono perchè l'art. 255 ha ad oggetto un reato *comune* (che dunque può essere commesso da *chiunque*, e pertanto dal privato cittadino), mentre l'art. 256 ha ad oggetto un reato *proprio* (che dunque può essere commesso solo da chi sia *titolare di impresa o responsabile di ente*).

²⁶ "...pur essendo comuni alle fattispecie di cui agli artt. 255 e 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 le condotte di *abbandono, deposito e immissione di rifiuti*, le sole violazioni commesse da *privati* possono essere ritenute soggette alla sanzione amministrativa ex art. 255; laddove, invece, a violare il divieto siano *titolari di imprese o enti*, tali condotte saranno punite con la sanzione penale ex art. 256, comma 2" (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 15234 del 23/01/2020 Ud. -dep. 15/05/2020- Defendat: Lo Bartolo Maria Valentina).

²⁷ "...qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere all'applicazione della norma penale -avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l'illecito amministrativo- infliggendo la sanzione penale alternativa dell'ammenda o dell'arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiuntamente se trattasi di rifiuti pericolosi" (Cass. Sez. 3, n. 11595 del 22/02/2012).

²⁸ "Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile anche in caso di attività occasionale commessa non soltanto dai titolari di imprese e responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche da qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 30133 del 05/04/2017 Ud. -dep. 15/06/2017- Defendat: Saldutti e altro).

²⁹ "Integra la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la condotta del titolare di un'impresa o del responsabile di un ente che abbandoni o depositi in modo incontrollato rifiuti derivanti dallo svolgimento di attività comunque riconducibili all'impresa o all'ente, in quanto dagli stessi esercitabili anche in maniera occasionale ed illegale, essendo esclusa la configurabilità dell'illecito penale nel solo caso in cui i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato siano estranei a qualunque attività che, anche episodicamente, potrebbe svolgere l'impresa o l'ente. (Fattispecie relativa allo sversamento ripetuto e incontrollato, da parte del titolare di un'impresa esercente attività edile, di quantitativi non irrilevanti di materiali provenienti da demolizioni, di legnami e di metalli, in cui la Corte ha valutato corretta la decisione che aveva ritenuto la configurabilità della contravvenzione)" (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 33423 del 01/06/2023 Ud. -dep. 31/07/2023- Defendat: Hagi Ionel).



Parte sesta - Rapporti tra l'art. 255, comma 1, d. lgs 152/2006 ed altre disposizioni normative -- Il principio di specialità

Occorre ora affrontare la portata pratica della riforma dell'art. 255, comma 1, onde verificare se e in che misura tale riforma impatterà sulle attività degli organi di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria. Per fare ciò occorre tenere presenti alcuni principi fondamentali, tra cui il c.d. *principio di specialità*, sancito, in linea generale, dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689³⁰ e ribadito anche dall'art. 254 del *Codice dell'ambiente*³¹.

Conseguentemente non ogni condotta *disdicevole* in tema di rifiuti rientrerà sotto la previsione dell'art. 255, ma solo quelle che, in primo luogo, siano in violazione delle tre norme in esse richiamate (192, commi 1 e 2; 236, comma 2; 231, commi 1 e 2) e, in secondo luogo, non siano già sanzionate in via amministrativa da altre norme di pari livello.

6/a) - Art. 15 del Codice della strada - Artt. 232-bis e 232-ter del Codice dell'ambiente

L'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) vieta, tra l'altro, di:

"a)-e) omissis

f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa"

e stabilisce specifiche sanzioni amministrative per chi viola tali disposizioni³².

Le condotte vietate riguardano specificamente la *strada*, termine con il quale si intende "l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" (art. 2 codice della strada).

³⁰ L'art. 9 della legge 689/81 recita testualmente:

"Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali"

³¹ L'art. 254 del d. lgs 152/2006 recita testualmente:

"Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia".

³² L'art. 15, comma 2, del codice della strada recita testualmente:

"2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) ed h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866.

3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204".



La terminologia usata (*rifiuti; oggetti; qualsiasi cosa*) appare di ampia portata e comunque -al fine di verificare l'applicabilità del *principio di specialità*- occorre comprendere la finalità delle disposizioni del Codice della strada.

Dalla lettura dell'art. 15 CdS sembra farsi riferimento non tanto all'*abbandono di rifiuti* in senso *tecnico* (quale si è venuto a consolidare nel tempo nel codice dell'ambiente), quanto piuttosto a quei gesti -quasi sempre frutto di incuria e di scarso senso civico- con cui vengono gettati in terra piccoli oggetti che -secondo la terminologia dell'art. 15- vanno ad *imbrattare, o insudiciare o insozzare* le strade.

Sulla scorta di tale interpretazione, l'art. 15 del codice della strada sembra applicabile ai casi di *abbandono "minimale"*, rispetto a *rifiuti* di entità più consistente, che renderebbe applicabile l'art. 255, comma 1, codice dell'ambiente.

A favore di questa interpretazione si possono fare le seguenti considerazioni:

- (a) qualora si volesse ritenere che, in caso di *abbandono* di rifiuto *per strada*, debba prevalere sempre e comunque l'art. 15 del codice della strada, non avrebbe alcuna utilità pratica l'art. 255, comma 1, in quanto tale norma sarebbe destinata sempre a *soccombere*, a meno che il *rifiuto* non venga abbandonato al di fuori della strada;
- (b) non si vede per quale motivo l'*abbandono* di un rifiuto *consistente* (si pensi ad un grosso sacco contenente rifiuti) debba essere sanzionato penalmente mentre, se si lancia lo stesso sacco dall'auto in movimento, si debba ritenere applicabile *soltanto* l'art 15, lett. "i" del codice della strada.

oooo

A conclusioni analoghe si giunge esaminando altre fattispecie, stavolta dello stesso codice dell'ambiente, quali:

- art. 232-bis, che vieta di abbandonare (per terra, in acqua, negli scarichi) mozziconi dei prodotti da fumo ³³;
- art. 232-ter, che vieta di abbandonare (per terra, nelle acque, nelle caditoie ³⁴) rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare ³⁵.

Tali condotte, infatti, costituiscono una modalità di *abbandono di rifiuti*, ma ciascuna di esse ha già una sua sanzione specifica (art. 255, comma 1-bis ³⁶), per cui, in questi casi, la sanzione penale di cui all'art. 255, comma 1, non può trovare applicazione.

³³ L'art. 232-bis del Codice dell'ambiente recita testualmente:

"Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo)

1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi".

³⁴ Le caditoie sono pozzetti situati sulle strade per drenare le acque pluviali e convogliarle nella rete fognaria.

³⁵ L'art. 232-ter del Codice dell'ambiente recita testualmente:

"art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni)

1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi".

³⁶ L'art. 255, comma 1-bis, codice dell'ambiente (Introdotta con legge 28 dicembre 2015, n. 221) recita testualmente:

"art. 255 (Abbandono di rifiuti)



6/b) - Art. 255, comma 1, e sistema sanzionatorio dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)³⁷

Altro quesito che si pone è il rapporto tra la nuova norma e quelle disposizioni che, a livello locale, vengono adottate per una corretta gestione dei rifiuti che ciascun privato (singolo o nucleo familiare) ordinariamente produce.

Nel caso del territorio di Parma e provincia, rileva la normativa dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), introdotta con il Regolamento adottato con delibera n. 13 del 27.2.2023³⁸ che, all'articolo 20, contempla trentadue condotte vietate e, per ciascuna, indica la sanzione amministrativa.

Sino alla modifica dell'art. 255, comma 1, codice dell'ambiente, non vi erano dubbi sulla circostanza che, in tema di conferimento dei rifiuti *quotidiani*, trovassero applicazione (anche per il profilo sanzionatorio) le disposizioni di tale regolamento, tra le quali si citano le violazioni nn. 5, 15, 16, 17:

(1-4 omissis)

n. 5) Collocazione di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all'esterno dei contenitori predisposti alla raccolta domiciliare; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto nel caso di raccolta domiciliare.

(6-14 omissis)

n. 15) Abbandono di rifiuti urbani non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico inclusa la collocazione di tali rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta stradale.

n. 16) Abbandono di rifiuti urbani ingombranti non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico inclusa la collocazione di tali rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta stradale o all'interno dei medesimi.

n. 17) Abbandono di rifiuti urbani pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico inclusa la collocazione di tali rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta stradale o all'interno dei medesimi.

(18-32 omissis)

Orbene, a seguito della modifica dell'art. 255, comma 1, d. lgs 152/2006 con trasformazione dell'illecito amministrativo in illecito penale, proprio per effetto del richiamato art. 9, comma 2, legge 689/81 ("...quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali"), si pone il problema di come conciliare la disposizione nazionale (sanzione penale) con la disposizione locale (sanzione amministrativa).

Il dilemma è stato affrontato e -a parere dello scrivente- correttamente risolto da ATERSIR³⁹ con apposito provvedimento in cui sostiene che:

- o in linea generale, occorre "*differenziare le fattispecie di abbandono vero e proprio del rifiuto, da quelle di erroneo conferimento, per tale ultime intendendosi le casistiche di conferimento di*

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio".

³⁷ Problematica sollevata dalla Polizia Locale di Parma.

³⁸ Il Regolamento è denominato "*Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*".

³⁹ Cfr. "*Chiarimento ATERSIR sull'applicabilità del Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio rifiuti a seguito dell'entrata in vigore della L. 137/2023*" del 13.12.2023



- rifiuto errato, ma in ogni caso legato al sistema della raccolta dei rifiuti operato dal gestore competente per territorio”;*
- o nello specifico, a seguito della modifica legislativa, *“le sanzioni previste dal Regolamento ATERSIR in oggetto rimarrebbero applicabili per tutto quanto concerne la casistica in cui il rifiuto viene lasciato sopra, accanto o in prossimità dei contenitori della raccolta differenziata, dei cassonetti (o altri sistemi) della raccolta stradale o dei Centri di Raccolta”*, mentre il sistema sanzionatorio di cui all’art. 255, comma 1, codice dell’ambiente *“andrebbe dunque ad impattare unicamente su quelle fattispecie in cui il rifiuto viene lasciato su suolo pubblico o ad uso pubblico in maniera del tutto scollegata dal sistema di raccolta dei rifiuti attivo sul territorio”;*
 - o in coerenza con dette premesse *“non risulterebbe più applicabile il Regolamento dell’Agenzia, dovendo lo stesso considerarsi superato dalla nuova disposizione, nella fattispecie descritta alla prima parte della sanzione art. 20 n. 15 (e analogamente n. 16 e n. 17)”*, mentre l’apparato sanzionatorio di ATERSIR *“rimarrebbe applicabile solo ai casi in cui il rifiuto sia lasciato in prossimità del cassonetto per la raccolta stradale, dovendosi invece procedere con notifica alla Procura per le fattispecie di abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico”*.

Conclusioni- L’effettiva portata dell’art. 255, comma 1.

In definitiva, a scioglimento della riserva formulata innanzi, per quanto riguarda il territorio di Parma e provincia:

- (a) l’*abbandono di rifiuto* erroneo (cioè in violazione delle disposizioni sulla raccolta rifiuti) -quale il *deposito* del rifiuto nei pressi dei cassonetti per la raccolta (o anche in una giornata diversa da quella stabilita)- rientra sotto la fattispecie del *regolamento* di ATERSIR;
- (b) l’attività di chi *imbratta*, o *insudicia* o *insozzare* le strade ricade sotto la previsione dell’art. 15 codice della strada;
- (c) l’*abbandono per terra*, in acqua, negli scarichi di mozziconi dei prodotti da fumo sotto la previsione dell’art. 232-bis codice dell’ambiente;
- (d) l’*abbandono* (per terra, nelle acque, nelle caditoie) di rifiuti di piccolissime dimensioni (quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) ricade sotto la previsione dell’art. 232-ter codice dell’ambiente;
- (e) qualunque altro tipo di *abbandono* o *deposito incontrollato di rifiuti*, anche urbani, in aree in cui non è prevista la raccolta di rifiuto urbano (aree verdi, aree demaniali, aree pubbliche prive di cassonetti ecc...⁴⁰) ovvero di loro *immissione* in acque superficiali o sotterranee, da parte del privato, ricade sotto la previsione normativa dell’art. 255, comma 1, codice dell’ambiente ed è sanzionata con l’ammenda da € 1.000 ad € 10.000, con aumento sino al doppio in caso di rifiuti pericolosi.

⁴⁰ Per questa casistica, l’art. 18, comma 1, del *Regolamento di Atersir* (“*Disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.l.*”) condivisibilmente prevede quanto segue:

“Chiunque abbandona o deposita rifiuti anche urbani in aree in cui non è prevista la raccolta di rifiuto urbano (aree verdi, aree demaniali, aree pubbliche prive di cassonetti ecc...) ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è soggetto al regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 152/2006”.



Parte settima- Ulteriori profili problematici

Vengono qui affrontati altri aspetti che hanno formato oggetto di *quesiti* posti dalla Polizia giudiziaria.

7/a) - Art. 255, comma 1 e Legge regionale Emilia-Romagna n. 8/94 in tema di caccia

41

Altro problema riguarda la compatibilità tra la nuova norma penale e le disposizioni della legge regionale Emilia-Romagna 15 febbraio 1994 n. 8 (*"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria"*).

Nell'art. 2 di tale legge (in cui si spiegano le ragioni della normativa regionale), si prevede testualmente che la Regione *"disciplina l'istituzione e la gestione degli ambiti territoriali di caccia e delle strutture territoriali di iniziativa privata per consentire una coesistenza equilibrata e conforme al dettato della legge 11 febbraio 1992, n. 157"*, ovvero la legge statale recante disposizioni in tema di *"protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*.

Per le violazioni alla normativa, la legge nazionale prevede sanzioni penali (art. 30), sanzioni amministrative (art. 31), provvedimenti amministrativi (art. 32: sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia; chiusura o sospensione dell'esercizio).

Orbene, l'art. 61 della legge regionale 8/94 prevede testualmente che *"ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:*

g) - pp) omissis

qq) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da 25 Euro a 154 Euro;

rr) - hhh) omissis".

Come esplicitamente indicato nell'art. 61, si tratta di sanzioni che la Regione ha ritenuto di dover prevedere in aggiunta a quelle della normativa statale.

Il problema dunque è quello di verificare se, nel caso di *abbandono* di bossoli di cartucce sul luogo di caccia sia tuttora applicabile (anche) la normativa regionale ovvero se (stante la trasformazione dell'art. 255, comma 1, in reato), l'ipotesi di cui all'art. 255, comma 1, "assorba" o meno la violazione amministrativa regionale.

A parere dello scrivente -a prescindere da ogni valutazione sulla legittimità (che talvolta è stata posta) di un provvedimento regionale che introduca sanzioni ulteriori rispetto alla normativa statale, va detto che, applicando il già richiamato principio di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*"...quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali"*), sembrerebbe da escludere l'applicabilità (anche) della normativa regionale, per cui -in caso di *abbandono di bossolo di cartuccia* da parte del cacciatore- sarebbe applicabile la sola sanzione di cui all'art. 255, comma 1, codice dell'ambiente.

7/b) - Abbandoni di rifiuti avvenuti prima dell'entrata in vigore della nuova normativa

42

Qualora, attraverso la consultazione di strumenti informatici accessibili sul web (quali *Google Earth*, *Google Street View* e *Consultazione ortofoto* della regione Emilia-Romagna) emergano casi di *abbandono di rifiuti* temporalmente collocabili prima dell'entrata in vigore della legge (10 ottobre

⁴¹ Problematica sollevata dalla Polizia Locale di Parma.

⁴² Problematica sollevata dalla Polizia Locale di Parma



2023) non va fatta alcuna segnalazione all'Autorità giudiziaria, trattandosi di condotta non integrante (ancora) gli estremi di reato.

7/c) - Sottoposizione del rifiuto a sequestro ⁴³

Altro aspetto problematico riguarda il sequestro del rifiuto, per le implicazioni pratiche che tale provvedimento comporterebbe, non sempre compatibili con la necessità di un repentino *ripristino dello stato dei luoghi*.

In alternativa al sequestro, il Gruppo CC Forestale propone anche una soluzione che -nella sua pragmaticità- appare utilmente percorribile, ovvero la redazione di un verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p., corredato di fascicolo fotografico, iter che garantisce le esigenze probatorie legate alla commissione del reato.

In tal caso la soluzione può essere la seguente:

- (a) in caso di rifiuti pericolosi per l'incolumità pubblica ovvero in caso di rinvenimento di veicolo *fuori uso*, appare praticabile la via del sequestro ed il trasferimento del materiale presso impianto idoneo alla custodia e/o smaltimento;
- (b) in caso di rifiuti *ordinari* (soprattutto se non sia individuato/individuabile l'autore della condotta), appare preferibile il verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p., con relativo fascicolo fotografico ed avvio delle attività finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi, da parte del privato (se individuato) o da parte del Comune, evitando così il "*congelamento*" del rifiuto sino al provvedimento di dissequestro da parte dell'Autorità giudiziaria.

7/d) - Procedura per l'estinzione delle contravvenzioni (artt. 318-bis e segg. Codice dell'ambiente) ⁴⁴

A) L'art. 1, comma 9, della Legge 22 maggio 2015, n. 68 ("*Norme in materia ambientale*") a suo tempo introdusse, nel corpo del decreto legislativo n. 152/2006, un nuovo gruppo di norme, racchiuse nella "parte sesta-bis", contenente gli artt. da 318-bis a 318-octies; tale parte, collocata alla fine del decreto legislativo, è denominata "*disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*" (anche se in realtà tali norme si riferiscono solo ai reati e non anche agli illeciti amministrativi, come peraltro si evince dal primo degli articoli in questione, il 318-bis, che recita testualmente: "*Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto...*"

B) La procedura prevede che la Polizia giudiziaria impartisca al contravventore delle prescrizioni, asseverate tecnicamente dall'ente specializzato nella materia trattata, fissando un termine per l'adempimento; in caso di esito positivo di questa prima fase, il contravventore è ammesso a pagare una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. Adempimento delle prescrizioni e pagamento della somma costituiscono la condizione perché il reato venga dichiarato estinto, con conseguente obbligo, per il Pubblico Ministero, di richiedere l'archiviazione (cfr. artt. 318-ter, 318-quater, 318-septies).

Qualora invece al Pubblico Ministero la notizia di reato pervenga con modalità diversa dalla comunicazione da parte dell'organo di vigilanza e della polizia giudiziaria, il P.M. ne dà comunicazione a questi ultimi perché sia avviato l'iter di cui agli artt. 318-bis e segg. (cfr. art. 318-quinquies).

Analogamente a quanto avviene nel caso delle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il procedimento penale, una volta iscritto, rimane sospeso per tutto il periodo in cui pende il termine per l'adempimento delle prescrizioni (cfr. art. 318-sexies).

⁴³ Problematica sollevata sia dalla Polizia Locale di Parma che dal Gruppo Carabinieri Forestale

⁴⁴ Problematica sollevata sia dalla Polizia Locale di Parma che dal Gruppo Carabinieri Forestale.



C) Gli organi di PG che hanno sollecitato un intervento del Procuratore hanno rilevato la macchinosità di tale procedura che richiede la partecipazione di più soggetti istituzionali (organo accertatore; organo asseveratore; Pubblico Ministero).

Ed allora -tenendo presenti anche orientamenti assunti da altri uffici inquirenti e pronunzie della Suprema Corte- appare opportuno fare una serie di puntualizzazioni.

C/1) In primo luogo, dopo alcune incertezze iniziali -dovute soprattutto alla formulazione della norma di cui all'art. 318-ter, comma 1 ("...l'organo di vigilanza...ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata...")- che lasciavano intendere un obbligo, per la P.G., di attivare la procedura per l'estinzione, la Corte di Cassazione ormai ritiene non obbligatoria la procedura delle prescrizioni finalizzate all'estinzione⁴⁵, tanto più che l'imputato -pur quando tale procedura non sia stata attivata- può comunque definire la propria posizione con l'oblazione⁴⁶.

C/2) In secondo luogo -in stretta connessione con quanto appena dedotto- vi sono dei casi in cui l'attivazione di prescrizioni appare difficilmente ipotizzabile: si pensi "ai reati a consumazione istantanea e privi di effetti dannosi o pericolosi suscettibili di essere rimossi. Rientrano in tale categoria, ad esempio, un superamento, una tantum, dei limiti di emissioni in atmosfera ex art. 279, comma 2, d. lgs. 152/2006, o la gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati in violazione delle prescrizioni dell'a.i.a. ex art. 29 quattordicesimo comma 3, qualora si accerti che tali rifiuti siano stati già smaltiti (...) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi nelle ipotesi in cui il contravventore abbia già spontaneamente posto in essere tutte le misure idonee a far cessare situazioni di pericolo o attività potenzialmente pericolose (ad esempio, provvedendo a rimuovere i rifiuti, illecitamente depositati, prima ed indipendentemente da qualsiasi prescrizione impartita dall'organo accertatore (...), essendo evidente che in tali casi ogni eventuale prescrizione risulterebbe inutiliter data"⁴⁷.

⁴⁵ "...Questa sezione (Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Fulle, Rv. 277468 - 01), ha infatti chiarito che la procedura di cui agli articoli 318-bis e ss. d. lgs. 152/2006 non è obbligatoria, e che «l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale». L'obbligatorietà della speciale procedura in esame non può, del resto, «essere dedotta neppure dall'uso dell'indicativo utilizzato dal legislatore nella disposizione di cui all'art. 318-ter d.lgs. 152/06 ("... impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente ... ")», poiché si tratta di una mera scelta di stile espositivo, atteso che, nei casi concreti, si possono verificare situazioni analoghe a quelle già esaminate nella disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro, come nel caso in cui l'organo di vigilanza decida di non impartire alcuna prescrizione, perché non vi è alcunché da regolarizzare o perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua..." (Cass. Sez. 3, sentenza n. 685 del 14.12.2023; *Defendant: Moussa Jaid*).

⁴⁶ "...la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata...." (Cass. Sez. 3, sentenza n. 685 del 14.12.2023; *Defendant: Moussa Jaid*).

⁴⁷ cfr. Linee guida del Procuratore della Repubblica di Brescia sull'estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, n. prot. 139/2016 del 10.10.2016.

Tale impostazione può ormai ritenersi pacificamente acquisita dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui:

- o "la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, prevista dagli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006 si applica tanto alle condotte esaurite - come tali dovendosi intendere quelle prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore - quanto alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l'illecito commesso prima dell'emanazione di prescrizioni" (Cass. Sez. 3 sentenza n. 36405 del 18/04/2019 -dep. 26/08/2019- *Defendant: Russiello*).



D) All'esito di questa lunga, ma necessaria, panoramica, si può concludere col dire che, in relazione alla nuova figura di reato di cui all'art. 255, comma 1, codice dell'ambiente (ma ciò vale anche per le altre ipotesi di reato):

- la procedura ex artt. 318-bis e segg. non è obbligatoria per la Polizia giudiziaria (e comunque la mancata attivazione non preclude all'interessato di chiedere ed ottenere una definizione in via amministrativa), ma è comunque auspicabile, con le precisazioni di cui al punto che segue;
- la fattibilità della procedura in questione va verificata di volta in volta, in quanto essa è collegata ad una situazione suscettibile di essere rimossa, il che non si verifica con condotte a consumazione *istantanea* (abbandono di un singolo rifiuto) e comunque quando la situazione pregiudizievole sia stata *superata*;
- vi è comunque riserva di eventuali ulteriori integrazioni ovvero chiarimenti qualora intervengano, in ambito regionale, linee guida o protocolli da parte di A.R.P.A.E.

7/e) - Segnalazione di abbandoni di rifiuti provenienti da pubblici ufficiali non aventi la qualifica di Polizia giudiziaria ⁴⁸

Il contrasto alle attività illecite nel settore ambientale è affidato anche alla sinergia tra i Comandi di Polizia Locale ed alcuni enti/associazioni di volontariato ⁴⁹, che hanno la qualifica di *pubblico ufficiale* (come tali abilitati alle sanzioni amministrative) ma non anche quella di *Polizia giudiziaria*. Di qui la prospettata criticità connessa alla impossibilità, da parte dei predetti, di intervenire allorché si prospetti un reato e siano acquisibili "*elementi utili all'individuazione del responsabile*".

In tale contesto le Polizie Locali, attraverso la puntuale verifica delle convenzioni in essere tra l'Ente locale ed il soggetto accertatore (ente/associazione), avranno cura di sensibilizzare gli accertatori affinché le condotte penalmente rilevanti vengano segnalate direttamente alla Polizia Locale -ovvero ad altro organo di PG, in caso di Comuni privi di servizio/corpo di PL- che a sua volta riferirà all'Autorità Giudiziaria con le modalità richiamate nella presente direttiva.

oooooo

○ "...la mancata adozione della prescrizione non può infatti precludere l'accesso alla procedura, sia nel caso in cui una prescrizione avrebbe potuto essere stata emessa, sia nei casi in cui, non essendoci effetti da rimuovere, non vi sia la possibilità di impartirla" (Cass. Sez. 2, sentenza n. 24302 del 19.5.2022; Defendant: Salkanovic Arifa + altri).

⁴⁸ Problematica segnalata dalla Polizia Locale di Parma

⁴⁹ Il riferimento è agli Agenti accertatori IREN, Guardie zoofile, Guardie ecologiche, Guardia caccia, Guardia pesca



Parte ottava- Linee guida operative

In questa fase, vengono espone *linee guida operative* di carattere riassuntive, alla luce di quanto sin qui riportato, con invito ai destinatari della presente alla puntuale osservanza delle stesse.

8/a) - Abbandono di rifiuti, deposito incontrollato di rifiuti, immissione di rifiuti

Nel caso di:

- (a) *abbandono di rifiuto* da parte del **privato** riconducibile a violazione delle disposizioni di cui all'art. 15, lettere f), f-bis), g), h), i) del Codice della strada, si applicano le sanzioni amministrative ivi rispettivamente previste;
- (b) abbandono (per terra, in acqua, negli scarichi) di mozziconi dei prodotti da fumo (art. 232-bis d. lgs 152/2006), a norma dell'art. 255, comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa da € 30 ad € 300;
- (c) abbandono (per terra, nelle acque, nelle caditoie) di rifiuti di piccolissime dimensioni (quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare: art. 232-ter d. lgs 152/2006), a norma dell'art. 255, comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa da € 30 ad € 150;
- (d) violazioni delle disposizioni in tema di raccolta differenziata dettate dall'*Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per servizi idrici e rifiuti* (ATERSIR), mediante *Regolamento* adottato con delibera n. 13 del 27.2.2023, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 20 del citato Regolamento;
- (e) in tutti gli altri casi di *abbandono o deposito incontrollato di rifiuti*, anche urbani, in aree in cui non è prevista la raccolta di rifiuto urbano (aree verdi, aree demaniali, aree pubbliche prive di cassonetti ecc...⁵⁰) ovvero di loro *immissione* in acque superficiali o sotterranee, da parte del **privato**, a norma dell'art. 255, comma 1, d. lgs 152/2006 in relazione all'art.192, commi 1 e 2, si applica l'ammenda da € 1.000 ad € 10.000, con aumento sino al doppio in caso di rifiuti pericolosi;
- (f) in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, ovvero di loro immissione in acque superficiali o sotterranee, da parte di *titolare di impresa* o di *responsabile di ente*, a norma dell'art. 256, comma 2, d. lgs 152/2006, è previsto l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € in caso di rifiuti non pericolosi, ovvero l'arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 € a 26.000 € in caso di rifiuti pericolosi.

8/b) - Imballaggi

A norma dell'art. 255, comma 1, in relazione all'art. 226, comma 2 d. lgs 152/2006, in caso di:

- immissione nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggio *terziario*;
- immissione nel ciclo dei rifiuti ordinari di imballaggio *secondario* al di fuori dei canali della raccolta differenziata;

è prevista la sanzione dell'ammenda da € 1000,00 ad € 10.000,00

8/c) - Veicoli fuori uso

A norma dell'art. 13 del decreto legislativo 209/2003, in caso di abbandono o di demolizione senza il rispetto delle regole dettate dall'art. 5, di uno dei seguenti veicoli fuori uso:

- veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente;

⁵⁰ Per questa casistica, l'art. 18, comma 1, del *Regolamento di Atersir* ("Disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.") condivisibilmente prevede quanto segue:

"Chiunque abbandona o deposita rifiuti anche urbani in aree in cui non è prevista la raccolta di rifiuto urbano (aree verdi, aree demaniali, aree pubbliche prive di cassonetti ecc...) ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è soggetto al regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 152/2006".



- veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate;
 - veicoli a motore a tre ruote, con esclusione dei tricicli a motore;
- è prevista la sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

A norma dell'art. 255, comma 1, in relazione all'art. 231, commi 1 e 2 d. lgs 152/2006, in caso di abbandono o di demolizione senza il rispetto delle regole ivi dettate, da parte del privato, di uno dei seguenti veicoli fuori uso:

- motoveicoli;
- veicoli per il trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre il conducente;
- veicoli per il trasporto cose di massa superiore a 3,5 t.
- rimorchi;
- tricicli categoria I5;
- macchine agricole;

è prevista l'ammenda da € 1.000,00 ad € 10.000,00 e -qualora si tratti di rifiuto *pericoloso*- la citata ammenda è aumentata fino al doppio.

A norma dell'art. 256, comma 2, qualora l'abbandono o la demolizione senza il rispetto delle regole di cui all'art. 231 sia effettuato dal *titolare di impresa* o dal *responsabile di ente*, è previsto l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € in caso di rifiuti non pericolosi, ovvero l'arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 € a 26.000 € in caso di rifiuti pericolosi.

8/d) - Sequestri

In tema di sequestro, valgono le seguenti indicazioni:

- (a) in caso di rifiuti pericolosi per l'incolumità pubblica ovvero in caso di rinvenimento di veicolo *fuori uso*, appare praticabile la via del sequestro ed il trasferimento del materiale presso impianto idoneo alla custodia e/o smaltimento;
- (b) in caso di rifiuti *ordinari* (soprattutto se non sia individuato/individuabile l'autore della condotta), appare preferibile il verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p., con relativo fascicolo fotografico ed avvio delle attività finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi, da parte del privato (se individuato) o da parte del Comune, evitando così il "*congelamento*" del rifiuto sino al provvedimento di dissequestro da parte dell'Autorità giudiziaria.

8/e) - Procedura di estinzione delle contravvenzioni (artt. 318-bis e segg. codice dell'ambiente)

In tema di definizione amministrativa, valgono le seguenti indicazioni:

- la procedura ex artt. 318-bis e segg. -pur non essendo obbligatoria per la Polizia giudiziaria (tanto che la mancata attivazione non preclude all'interessato di chiedere ed ottenere una definizione in via amministrativa)- appare comunque preferibile, con le precisazioni di cui al punto seguente;
- la fattibilità della procedura in questione va verificata di volta in volta, in quanto essa è collegata ad una situazione suscettibile di essere rimossa, il che non si verifica con condotte a consumazione *istantanea* (abbandono di un singolo rifiuto) e comunque quando la situazione pregiudizievole sia stata *superata*.

8/f) - Segnalazione di abbandoni di rifiuti provenienti da pubblici ufficiali non aventi la qualifica di Polizia giudiziaria

Nel caso in cui -in forza di convenzioni tra enti locali ed enti/associazioni di volontariato⁵¹- le fattispecie di cui si discute siano accertate da agenti di tali associazioni aventi qualifica di *pubblico ufficiale* (ma non anche quella di *Polizia giudiziaria*), detti agenti avranno cura di segnalare

⁵¹ Il riferimento è agli Agenti accertatori IREN, Guardie zoofile, Guardie ecologiche, Guardia caccia, Guardia pesca



immediatamente la violazione alla Polizia Locale -ovvero ad altro organo di PG, in caso di Comuni privi di servizio/corpo di PL- che a sua volta riferirà all'Autorità Giudiziaria con le modalità richiamate nella presente direttiva.

A tal fine i Comandi di Polizia Locale avranno cura di sensibilizzare le associazioni in esame, anche mediante l'inoltro della presente direttiva.

La presente direttiva ha efficacia immediata.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 15.03.2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



dott. Alfonso D'Avino
D'AVINO ALFONSO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
15.03.2024 09:40:46
GMT+01:00